

STRUTTURA ENTI LOCALI

Aumento numero Assessori ad invarianza della spesa. (30 giugno 2015)

QUESITO:

Alla luce dell'art. 22, comma 1ter della l.r. 54/1998, come inserito dalla l.r. 1/2015, che riconosce allo Statuto dell'ente di stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, "*fermo restando l'invarianza della spesa*", diverse amministrazioni comunali hanno chiesto di conoscere la corretta interpretazione di tale previsione normativa, e più precisamente se nel calcolo del limite massimo di spesa da non superare occorre fare riferimento allo sola spesa sostenuta per gli assessori, oppure se includere anche quella per il Vice Sindaco o addirittura il Sindaco.

RISPOSTA:

La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1, disciplina all'articolo 22 la composizione e le modalità di nomina della Giunta comunale, determinando al comma 1 il numero massimo di assessori che la compongono, oltre al Sindaco e al Vice Sindaco; in tal senso la norma si è differenziata rispetto alla disposizione previgente, che rinviava allo Statuto il compito di stabilire il numero degli assessori.

Tuttavia, il comma 1 ter dello stesso articolo, inserito sempre dalla l.r. 1/2015, riconosce allo stesso Statuto la possibilità di fissare un numero di assessori superiore a tale limite, stabilendo soltanto che l'aumento non deve comportare un incremento della spesa rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del comma 1.

Nei mesi scorsi alcune amministrazioni comunali avevano richiesto la corretta interpretazione dell'espressione "*ferma restando l'invarianza della spesa*", chiedendo di precisare se nel limite massimo di spesa da non superare si dovesse fare riferimento alla spesa sostenuta per i soli assessori, oppure se includere nel calcolo anche il Vice Sindaco o addirittura il Sindaco.

In risposta, con nota prot. n. 4853/DEL in data 11 marzo 2015 e nota prot. n. 9531/DEL in data 6 maggio 2015, gli Uffici di questa Struttura avevano già fornito una propria interpretazione in merito, precisando che per definire l'importo della spesa di riferimento occorre tenere conto "*della spesa derivante dall'importo dell'indennità massima attribuibile ai sensi di legge a ciascun assessore, rapportata al numero massimo di assessori stabilito dalla vigente legge (esclusi quindi il Sindaco ed il Vice Sindaco) e successivamente ripartire tale importo tra il maggior numero di assessori stabilito dallo Statuto comunale*".

L'interpretazione fornita era fondata sul fatto che a parere degli Uffici la ratio della norma è duplice: da un lato, prevedere la formazione di Giunte più ristrette, in linea con la tendenza presente anche a livello nazionale di limitare la composizione degli organi degli enti, tenuto anche conto del diverso assetto delle amministrazioni comunali a seguito della riforma della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, dall'altro, contenere i costi della politica e, più in generale, della spesa pubblica.

Tuttavia, a seguito di numerose sollecitazioni e quesiti, questi Uffici hanno effettuato ulteriori approfondimenti. Dall'esame di alcuni pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n. 112/PAR/2014 del 28 maggio 2014 e per la Lombardia Deliberazione n. 350/2014/PAR del 26 novembre 2014), pronunciate su problemi analoghi connessi all'applicazione della disciplina dello Stato, è emerso che, seppur in presenza di presupposti normativi del tutto differenti rispetto alla normativa regionale (e che interessano la composizione non solo della Giunta ma anche del Consiglio comunale), è stata ritenuta legittima la compensazione tra gli emolumenti delle diverse cariche ricoperte, sulla base della considerazione che il limite riguardi complessivamente l'ente e

non solo il singolo amministratore o il singolo organo dell'ente, ravvisando la sola esigenza di non incrementare la spesa pubblica.

Va detto che la norma regionale, di per sé, non individua espressamente i soggetti interessati da tale compensazione; pertanto, non può essere del tutto esclusa, anche se non pienamente condivisa da questi Uffici, un'interpretazione meno rigorosa, secondo cui il rinvio al comma 1 contenuto nella norma, permetterebbe di considerare quale "spesa di riferimento" quella da sostenere per l'intera Giunta (Sindaco e Vice Sindaco compresi), con la conseguenza che ogni ente, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, qualora lo ritenga opportuno, possa decidere compensazioni tra gli emolumenti dei componenti dell'intera Giunta; va da sé che tale complessiva rideterminazione non potrà non tenere conto, da una parte, del rispetto dei limiti massimi individuali fissati dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 e, dall'altra, del rispetto della spesa massima da sostenere per i componenti dell'intera Giunta.

Occorre, infine, precisare che, nel determinare la spesa da sostenere per l'intera Giunta, si ritiene che il compenso (indennità + diaria) del Sindaco deve essere considerato quale compenso massimo attribuibile allo stesso, senza tenere conto della riduzione da operare conseguentemente alla condizione lavorativa.